REGOLAMENTO (CEE) N. 250/78 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1978

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione, del 4 maggio 1973 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2398/76 (4), ha fissato i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che l'andamento dei corsi delle pesche rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità durante le ultime campagne rende necessaria una revisione dei coefficienti di adattamento relativi a talune varietà di tali prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 868/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che fissa taluni prezzi ed altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1977/1978 (5), ha prorogato al mese di maggio, per quanto riguarda le arance dolci, l'applicazione dei prezzi di base e d'acquisto ; che è pertanto opportuno estendere a tale mese l'applicazione dei coefficienti varietali fissati nell'allegato IX del regolamento n. (CEE) n. 1203/73 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'allegato III « Pesche — coefficiente di adattamento "Varietà" » del regolamento (CEE) n. 1203/73 è modificato come segue :

Il coefficiente « 1,10 » di cui alla prima e alla seconda casella corrispondenti rispettivamente ai mesi di giugno e luglio è sostituito dal coefficiente « 1,05 ».

2. All'allegato IX « Arance dolci — coefficiente di adattamento "Varietà" » del regolamento (CEE) n. 1203/73, sotto la casella coefficienti dopo « gennaio, febbraio, marzo e aprile » va aggiunto « maggio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 17.
(5) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 5.